



Registro delle imprese

# L'impatto della riforma sul sistema informativo delle Camere di commercio e sul registro delle imprese (\*)

di SAVINO CASAMASSIMA

Avvocato in Milano

La riforma del diritto societario di cui al D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 ha profondamente innovato il sistema informativo delle camere di commercio favorendo un salto di qualità nel ruolo del registro delle imprese che finalmente assume la centralità prospettata sin dal codice civile del 1942. **Scopo del presente articolo è quello di fornire alcuni spunti, certamente non esaustivi, su come la riforma sia destinata a modificare ed influenzare i contenuti dell'attività informativa delle camere di commercio e, conseguentemente, dei servizi outsourcing offerti dalle agenzie di servizi amministrativi, quali intermediari qualificati.**

## Sulla società per azioni

**A**i fini del presente articolo può essere importante specificare sin dall'inizio che, quando si parla dell'attività informativa delle camere di commercio, ci si riferisce prevalentemente a quel contenitore informativo costituito dal registro delle imprese già previsto nel codice civile del 1942, ma istituito in Italia solo con il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581.

Da una analisi delle norme relative alla società per azioni, subito emerge quale importante novità l'art. 2341 *ter* riguardante la pubblicità dei patti parasociali. In base a tale articolo «nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio i patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di ogni assemblea. La dichiarazione deve essere trascritta nel verbale e questo deve essere depositato presso l'ufficio del registro delle imprese. In caso di mancanza della dichiarazione prevista dal comma precedente i possessori delle azioni cui si riferisce il patto parasociale non possono esercitare il diritto di voto e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'art. 2377».

Si tratta, evidentemente, di un'ipotesi di pubblicità dichiarativa, relativamente ad un atto da depositare (il verbale contenente la dichiarazione) che dovrà indicare l'esistenza dell'accordo parasociale, nonché il suo contenuto minimo, con effetti, tuttavia, costitutivi sul diritto di voto. Le camere di commercio dovranno quindi attrezzarsi per fornire compiutamente questo tipo di informazione, prevedendo un apposito contenitore informativo, nonché definendo, attraverso una regolamentazio-

ne, struttura e caratteristiche della «dichiarazione» ai sensi dell'art. 2341 *ter*, la quale, ad esempio, indichi anche il tipo di patto parasociale stipulato dai soci ai sensi dell'art. 2341 *bis*.

Per avere, invece, un esempio di pubblicità con effetti integralmente costitutivi, si può fare riferimento agli artt. 2325, 2342 e 2362 del nuovo codice civile, relativamente alla responsabilità dell'unico azionista. In base a tali norme «in caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sorte nel periodo in cui le azioni sono appartenute ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'art. 2342 o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'art. 2362» (art. 2325). «... Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro novanta giorni ...» (art. 2342). «Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione del registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio. Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare apposita dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese. L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubbli-

### Nota:

(\*) L'articolo ripropone il testo della relazione tenuta a Roma, il 28 Novembre 2003, nell'ambito del VI Convegno nazionale dell'U.N.A.P.P.A. su «Riforme, tecnologie & sviluppo».

cità prevista nei comma precedenti. Le dichiarazioni degli amministratori previste dai precedenti commi devono essere depositate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di iscrizione. ...» (art. 2362).

Queste norme rappresentano una novità assoluta della riforma, in quanto introducono per la prima volta la figura dell'unico azionista limitatamente responsabile. Il legislatore, in questo caso, ha posto quale strumento di garanzia a favore dei terzi, oltre al versamento integrale del capitale sociale, proprio la pubblicità relativa alla sussistenza, alla modifica ed alle caratteristiche della partecipazione facente capo ad un unico azionista. Si tratta, pertanto, di un ambito molto delicato, dal momento che, in assenza dell'iscrizione presso il registro delle imprese delle comunicazioni richieste, l'unico azionista risponde illimitatamente delle obbligazioni sociali, così come era previsto, senza eccezioni, nel sistema previgente. La norma esaminata non specifica nulla al riguardo, ma si può presumere che il periodo di «responsabilità limitata» dell'unico azionista decorra o venga meno dal momento dell'iscrizione nel registro delle imprese delle dichiarazioni, almeno nell'ipotesi di iscrizione successiva ai trenta giorni. E questo, sia perché è da tale momento che i terzi possono venire a conoscenza dell'esistenza o della cessazione della partecipazione in capo ad un unico azionista, sia per non premiare condotte dilatorie relativamente agli adempimenti richiesti *ex lege*. Pertanto, in questo ambito di pubblicità costitutiva, evidentemente particolarmente delicato, le camere di commercio dovranno fornire un'informazione tempestiva e circostanziata.

L'importanza del ruolo delle camere di commercio investe, poi, direttamente l'amministrazione ed il controllo della società per azioni nelle disposizioni di cui all'art. 2380, nonché ai parr. 5 e 6, Sez. VI bis, nuovo Capo V. In particolare, l'art. 2380 prevede che «se lo statuto non dispone diversamente, l'amministrazione e il controllo della società sono regolati dai successivi paragrafi 2, 3 e 4», ma «lo statuto può adottare per l'amministrazione e per il controllo della società il sistema di cui al paragrafo 5, oppure quello di cui al paragrafo 6; salvo che la deliberazione disponga altrimenti, la variazione di sistema ha effetto alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo ...».

I sopra citati parr. 5 e 6, collocati successivamente alle disposizioni sul sistema tradizionale, regolano rispettivamente il sistema dualistico ed il sistema monastico.

In termini generali, si può innanzitutto rilevare che con la nuova disciplina il sistema informativo camerale diviene fondamentale al fine di individuare il modello di organizzazione sociale di cui ogni singola società si doterà. Infatti, con la riforma non siamo più in presenza di un unico sistema gestionale, bensì tutte le società potranno scegliere fra il sistema tradizionale ed i modelli alternativi, dualistico o monistico. In assenza di disposizioni diverse inserite nello statuto, il sistema adottato è quello tradizionale. Tale complessità, quindi, dovrà essere recepita necessariamente all'interno del sistema infor-

mativo delle camere di commercio che sempre meno potrà fare riferimento alle indicazioni *standard* che caratterizzavano il modello di gestione tradizionale costituito da consiglio di amministrazione e collegio sindacale.

Inoltre, l'art. 2435 prevede, per le società non quotate, l'obbligo di deposito presso il registro delle imprese del bilancio, con i relativi allegati, nonché di un elenco dei soci e dei soggetti diversi dai soci i quali siano titolari di diritti e benefici. In particolare la norma dispone che «entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 e dal verbale di approvazione dell'assemblea o del consiglio di sorveglianza, deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese o spedita al medesimo ufficio a mezzo di lettera raccomandata.

Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio le società non quotate in mercato regolamentato sono tenute altresì a depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese l'elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio, con l'indicazione del numero delle azioni possedute, nonché dei soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni medesime. L'elenco deve essere corredata dall'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.»

A tale proposito si segnala la probabile «svista» del legislatore, relativamente all'opzione di deposito del bilancio presso il registro delle imprese «a mezzo di lettera raccomandata». Tale possibilità, infatti, oltre ad essere anacronistica e controcorrente rispetto allo spirito innovatore della riforma, è in assoluto contrasto con l'art. 31, secondo comma, L. n. 340/2000 che dispone l'obbligo di trasmissione degli atti all'ufficio del registro delle imprese per via telematica. La stessa Guida all'invio telematico delle pratiche al Registro delle Imprese del 13 giugno 2003, redatta dalla Unione Italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, giustamente si astiene dal considerare l'ipotesi di deposito del bilancio a mezzo raccomandata. Per gli indicati motivi, si auspica una correzione in tal senso della norma (1).

Relativamente alla medesima norma, si segnala inoltre che le camere di commercio dovranno fornire un'informazione molto articolata sia con riferimento all'elenco dei soci, sia con riferimento a quello dei non soci, per i

#### Nota:

(1) Successivamente alla data del Convegno, è stata sottoposta all'approvazione del Parlamento una proposta di modifica dell'art. 31, L. 24 novembre 2000, n. 340 da introdurre con la legge finanziaria per il 2004. In particolare, l'art. 59 bis, Relazione generale della V Commissione bilancio, tesoro e programmazione del 5 dicembre 2003 proponeva l'introduzione del nuovo comma 2 quater dell'art. 31 in base al quale «il deposito dei bilanci e degli altri documenti di cui all'art. 2435 può essere effettuato mediante trasmissione telematica o su supporto informatico ...», con ciò armonizzando la disciplina di cui alla L. n. 340/2000 con il testo della riforma di diritto societario: vedi [http://www.camera.it/\\_dati/leg14/lavori/stampati/pdf/14PDL0052340.pdf](http://www.camera.it/_dati/leg14/lavori/stampati/pdf/14PDL0052340.pdf) (visitato l'ultima volta il 23 gennaio 2004). Tale proposta di modifica è stata, quindi, successivamente approvata definitivamente con la L. 24 dicembre 2003, n. 350.

quali ultimi dovranno essere specificati diritti e benefici di cui sono titolari. Si propone, peraltro, relativamente a tali elenchi un'applicazione analogica o una modifica nel senso della riforma dell'art. 12, D.P.R. n. 558/1999 in base al quale «... nel caso in cui non vi sia stato alcun mutamento, rispetto a quello già depositato, l'elenco non deve essere presentato».

Proseguendo nell'analisi della riforma, una norma dalla quale emerge nuovamente l'evoluzione del ruolo delle camere di commercio è l'art. 2436 relativo al deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni societarie. In base a tale articolo «il notaio che ha verbalizzato la deliberazione di modifica dello statuto, entro trenta giorni, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne richiede l'iscrizione nel registro delle imprese contestualmente al deposito e allega le eventuali autorizzazioni richieste. L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la delibera nel registro ...».

Le novità contenute in questa norma riguardano in primo luogo il recepimento del potere da parte dell'ufficio del registro delle imprese di eseguire un controllo formale e, nell'ipotesi negativa, di non iscrivere la delibera, così come previsto nel D.P.R. n. 581/1995 di istituzione del registro delle imprese. Secondariamente, tale previsione valorizza l'iscrizione della delibera di modifica nel registro delle imprese, disponendo che solo da tale momento la delibera produce effetti, sia nei confronti dei soci che dei terzi. In questo modo si pone definitivamente fine al dibattito sulla natura dell'omologa (2) (dopo la L. n. 340/2000 ormai meramente eventuale) a cui veniva attribuita efficacia di condizione risolutiva della delibera in caso di mancata concessione, oltre alla circostanza che la delibera era considerata inefficace nei confronti dei terzi prima dell'omologa stessa (3).

Da ultimo, per quanto riguarda la società per azioni, il registro delle imprese viene ancora una volta utilizzato quale strumento a garanzia dei diritti dei terzi, relativamente alla disciplina completamente nuova dei patrimoni separati destinati ad uno specifico affare. Tale ruolo è evidente nel testo degli artt. 2447 bis, 2447 ter, 2447 quater, 2447 novies e 2447 decies. In particolare, l'art. 2447 bis definisce e regola i «Patrimoni destinati ad uno specifico affare» e l'art. 2447 ter la «Deliberazione costitutiva del patrimonio destinato». L'art. 2447 quater, relativo alla «Pubblicità della costituzione del patrimonio destinato» dispone che «la deliberazione prevista dal precedente articolo deve essere depositata e iscritta a norma dell'articolo 2436. Nel termine di due mesi dall'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese i creditori sociali anteriori all'iscrizione possono fare opposizione. Il tribunale, nonostante l'opposizione, può disporre che la deliberazione sia eseguita previa prestazione da parte della società di idonea garanzia». Per quanto riguarda la fase conclusiva dell'affare, inoltre, l'art. 2447 novies relativo al «Rendiconto finale» statuisce che «quando si realizza ovvero è divenuto impossibile l'affare cui è stato destinato un patrimonio ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447 bis, gli amministratori o

il consiglio di gestione redigono un rendiconto finale che, accompagnato da una relazione dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione contabile, deve essere depositato presso l'ufficio del registro delle imprese. Nel caso in cui non siano state integralmente soddisfatte le obbligazioni contratte per lo svolgimento dello specifico affare cui era destinato il patrimonio, i relativi creditori possono chiederne la liquidazione mediante lettera raccomandata da inviare alla società entro tre mesi dal deposito di cui al comma precedente. Si applicano in tal caso, in quanto compatibili, le disposizioni sulla liquidazione della società ...». La norma più significativa in materia è comunque l'art. 2447 decies, sul contratto di finanziamento destinato ad uno specifico affare, il quale nella prima parte disciplina il contenuto di tale contratto e, successivamente, statuisce che «i proventi dell'operazione costituiscono patrimonio separato da quello della società, e da quello relativo ad ogni altra operazione di finanziamento effettuata ai sensi della presente disposizione, a condizione: a) che copia del contratto sia depositata per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese; b) che la società adotti sistemi di incasso e di contabilizzazione idonei ad individuare in ogni momento i proventi dell'affare ed a tenerli separati dal restante patrimonio della società ...».

Probabilmente le norme riportate rappresentano al meglio l'evoluzione del ruolo di garanzia da cui il registro delle imprese è caratterizzato nell'ambito della riforma del diritto societario. In particolare, al fine della conoscibilità ai terzi, la deliberazione costitutiva del patrimonio destinato ad uno specifico affare deve essere depositata presso il registro delle imprese. Infatti, solo da allora decorre il termine di due mesi per l'opposizione da parte dei creditori sociali.

Si tratta inoltre di un altro caso di pubblicità con effetti costitutivi. La norma citata dispone infatti che, perché si abbia un patrimonio separato, copia del contratto del finanziamento destinato ad uno specifico affare deve essere depositato presso il registro delle imprese. Diversamente, il finanziamento confluirà nel patrimonio sociale e potrà essere «aggredito» anche dai creditori della società. Allo stesso modo il rendiconto finale relativo alla realizzazione dell'affare, o alla sua impossibilità, dovrà essere depositato presso il registro delle imprese, perché chiunque vi abbia interesse possa venire a conoscenza dell'intero percorso dell'affare intrapreso, fino al suo esito. Pertanto, tutta la disciplina relativa ad una delle parti più innovative della riforma del diritto societario, quale è quella dei patrimoni separati, vede un ruolo centrale del registro delle imprese che si rende destinatario di obblighi pubblicitari dai quali dipende la stessa esistenza del diritto di separazione dei beni.

A tale novità le camere di commercio dovranno ade-

#### Note:

(2) Cfr. *amplius* Pavone La Rosa, *Il registro delle imprese*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da Buonocore, I, 4, Torino, 2001, 60 ss.

(3) Pescatore, *La società per azioni*, in *La riforma del diritto societario - Commento ai d.lgs. n. 5-6 del 17 gennaio 2003*, a cura di Buonocore, Torino, 2003, 113.

guarsi con strumenti informativi adatti a recepire ed a rendere accessibile una serie di informazioni che dovranno necessariamente essere scomposte dal momento che, oltre al contratto, dovranno pure essere resi disponibili separatamente ed individualmente i principali dati da cui l'affare sarà caratterizzato.

### Sulla società a responsabilità limitata

**A**nche per quanto riguarda la società a responsabilità limitata non mancano gli esempi di evoluzione del ruolo del registro delle imprese nell'ambito della nuova disciplina. In particolare ci riferiamo alla cessione di quote ed ai diritti di terzi sulle quote. L'art. 2470 dispone che «il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci secondo quanto previsto nel successivo comma. L'atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. ... Se la quota è alienata con successivi contratti a più persone, quella tra esse che per prima ha effettuato in buona fede l'iscrizione nel registro delle imprese è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore ...».

Ancora una volta viene rafforzato il ruolo di garanzia svolto dal registro delle imprese nei confronti dei terzi. Il registro diviene uno strumento per dirimere il conflitto fra terzi acquirenti di quote, così come già avviene nel settore immobiliare. In quest'ambito, le camere di commercio dovranno adeguare, come già si è iniziato a fare, gli strumenti amministrativi interni relativi al protocollo, anche per determinare con certezza la cronologia di iscrizioni che possano verificarsi nello stesso giorno. Le agenzie di servizi, quali fornitori di un'attività in *outsourcing*, oltre a diventare un intermediario qualificato nella gestione di questo sistema molto più complesso del precedente, dovranno assicurare un servizio efficiente e tempestivo (se non immediato), in modo da evitare che un mero ritardo organizzativo nella gestione interna dell'attività dell'agenzia stessa possa avere la disastrosa conseguenza di far perdere al cliente il proprio diritto di proprietà a vantaggio di un altro acquirente più diligente.

Inoltre, come per la società per azioni, anche per la società a responsabilità limitata è previsto unitamente al deposito del bilancio, anche il deposito presso il registro delle imprese di un elenco dei soci e dei titolari di altri diritti. Infatti, l'art. 2478 bis dispone, tra le altre cose, che «... entro trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese, a norma dell'articolo 2435, copia del bilancio approvato e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali ...».

Vale anche in questo caso quanto auspicato relativamente all'applicazione analogica dell'art. 12, D.P.R. n. 558/1999 per l'ipotesi in cui, negli anni, tale elenco non preveda alcuna modifica.

Da ultimo, l'ambito nel quale il registro delle imprese svolge probabilmente un ruolo fondamentale - anche per il numero e la varietà di informazioni che si dovrà trovare a gestire -, è rappresentato dalle norme relative alla costituzione e organizzazione della società a responsabilità limitata. In particolare, l'art. 2463 prevede che «... l'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare: ... 7) le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l'amministrazione, la rappresentanza; ...». L'art. 2475, inoltre, dispone che «salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'articolo 2479 ... Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione. L'atto costitutivo può tuttavia prevedere, salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo, che l'amministrazione sia ad esse affidata disgiuntamente oppure congiuntamente; in tali casi si applicano, rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258».

Tali norme costituiscono dunque due «clausole generali» che aprono la strada ad una serie di variabili pressoché infinite nel funzionamento e nella struttura della società a responsabilità limitata, cui le camere di commercio dovranno adeguarsi. Il compito non sarà facile dal momento che il legislatore ha previsto un sistema totalmente aperto. Pertanto, anche il registro delle imprese tenuto presso le camere di commercio dovrà in questo ambito essere caratterizzato da una particolare flessibilità in modo da garantire un canale informativo che possa soddisfare ogni ipotesi organizzativa, senza al contempo trascurare dati importanti solo perché non rientrano nelle voci *standard* o usuali relative al modello organizzativo della società a responsabilità limitata.

### Sullo scioglimento e liquidazione delle società di capitali

**U**n ulteriore settore particolarmente interessante per la nostra indagine è costituito dallo scioglimento e liquidazione delle società di capitali. In particolare, l'art. 2487 bis dispone che «la nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri, comunque avvenuta, nonché le loro modificazioni, devono essere iscritte, a loro cura, nel registro delle imprese .... Avvenuta l'iscrizione di cui al primo comma gli amministratori cessano dalla carica e consegnano ai liquidatori i libri sociali, una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento ed un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato. Di tale consegna viene redatto apposito verbale».

La novità rispetto al sistema previgente è rappresentata dal fatto che il passaggio di poteri tra amministratori e liquidatori non avviene semplicemente con la nomina di questi ultimi, bensì con l'iscrizione nel registro delle imprese della delibera con cui tale nomina viene effettuata. Questo meccanismo non modifica sostanzialmente la disciplina precedente, di certo, tuttavia, conferisce

maggior certezza sia circa l'identificazione delle rispettive responsabilità ed obblighi tra amministratori e liquidatori, sia in relazione alla elaborazione dei documenti contabili di liquidazione. Si può segnalare anche in questo ambito l'esigenza di tempestività ed efficienza allo scopo di limitare il periodo intercorrente tra la delibera di nomina dei liquidatori e la relativa iscrizione.

La più importante novità in tema di liquidazione delle società di capitali, tuttavia, è rappresentata dall'introduzione dell'obbligo di redazione del bilancio annuale di liquidazione da parte dei liquidatori. Il legislatore ha affrontato il fenomeno delle società c.d. «relitte» disciplinando la cancellazione d'ufficio nel caso di mancato deposito del bilancio annuale di liquidazione per tre esercizi consecutivi. Infatti, in base all'art. 2490 «i liquidatori devono redigere il bilancio e presentarlo, alle scadenze previste per il bilancio di esercizio della società, per l'approvazione all'assemblea o, nel caso previsto dal terzo comma dell'articolo 2479, ai soci. Si applicano, in quanto compatibili con la natura, le finalità e lo stato della liquidazione, le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti. ... Qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo, la società è cancellata d'ufficio dal registro delle imprese con gli effetti previsti dall'articolo 2495».

L'introduzione di una simile norma era più che mai necessaria. Infatti in tal modo le camere di commercio assumono il ruolo di «guardiane» del registro delle imprese, e questo nell'intento di ridurre, se non eliminare definitivamente, il fenomeno delle società che, malgrado la totale inattività, continuano a rimanere in vita a causa della mera inerzia ed incuria degli organi che dovrebbero provvedere a portarne a termine l'estinzione. In tale modo, ad ogni società sarà imposto un livello minimo di attività sociale, pena la cancellazione «d'ufficio». La norma considerata, quindi, si pone perfettamente in linea con l'obiettivo di efficienza che la riforma del diritto societario promuove anche attraverso il registro delle imprese.

### Sulla direzione e coordinamento delle società

**I**nfine, norme rilevanti sono presenti anche nell'ambito della disciplina della direzione e coordinamento di società. Infatti, l'art. 2497 bis non solo dispone a carico degli amministratori un obbligo di comunicazione ed iscrizione presso il registro delle imprese di tutte le attività di controllo esercitate, ma prevede anche una responsabilità degli amministratori che si sottraggano a tale obbligo. In particolare, in base a tale norma «la società deve indicare la propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui al comma successivo. È istituita presso il registro delle imprese apposita sezione nella quale sono indicati i soggetti che esercitano attività di direzione e coordinamento e quelle che vi sono soggette. Gli amministratori che omettono l'indicazione di cui al comma primo ovvero l'iscrizione di cui al com-

ma secondo, o le mantengono quando la soggezione è cessata, sono responsabili dei danni che la mancata conoscenza di tali fatti abbia recato ai soci o ai terzi. ...».

Relativamente a questa norma, si rileva in primo luogo che la dichiarazione di controllo è integralmente a carico degli amministratori della società controllata, senza alcun onere a carico della controllante. Inoltre, la norma menziona genericamente il termine «soggezione», senza specificare alcunché in proposito, come ad esempio se sia sufficiente una mera soggezione «di fatto» ai fini dell'applicazione dell'art. 2497 bis, oppure debba verificarsi una soggezione «di diritto».

Tralasciando questi aspetti di ordine meramente interpretativo, la considerazione sostanziale è che anche in questo caso le camere di commercio dovranno adeguare i propri strumenti informativi al fine di poter garantire la lettura completa e corretta di tali dati.

### Considerazioni conclusive

**P**artendo dagli esempi discussi nel corso del presente articolo, che rappresentano solo alcune delle novità introdotte dalla riforma relativamente al registro delle imprese, possiamo proporre alcune riflessioni di carattere generale.

In primo luogo, le ipotesi di pubblicità con effetti costitutivi sono sicuramente aumentate e, tra gli esempi importanti esaminati, ricordiamo la responsabilità dell'unico azionista, la separazione dei patrimoni destinati ad uno specifico affare e i diritti di priorità relativamente alla cessione di quote della società a responsabilità limitata. Il primo elemento di rilievo è dunque costituito dall'innalzamento del livello di importanza della pubblicità oggetto del registro delle imprese, con un ampliamento delle ipotesi di pubblicità dichiarativa, ma soprattutto un allargamento degli obblighi di iscrizione nel registro delle imprese di determinati atti a fini costitutivi.

Tale evoluzione è tanto più rilevante se consideriamo che il registro delle imprese è destinato a contenere non più soltanto dati informativi riguardanti notizie sociali, quali ad es. nomi o partecipazioni, ma anche vere e proprie norme relative al funzionamento della società, come ad esempio l'art. 2463, n. 7 prevede relativamente alla società a responsabilità limitata. Il risultato è che il registro imprese dovrà in questi casi essere consultato al posto del codice civile, poiché solo lì saranno contenute le «norme» sulla organizzazione degli organi della singola società. Pertanto, se si riflette sull'importanza delle previsioni relative alla pubblicità costitutiva, unitamente al valore del registro delle imprese quale strumento di informazione anche regolamentare della vita della società, non si può che concludere che la riforma probabilmente riconosce finalmente al registro delle imprese quel ruolo centrale auspicato sin dal codice civile del 1942.

Ad oggi, prima dell'entrata in vigore della riforma, il registro delle imprese può essere concettualmente definito come un contenitore che si compone delle informazioni



estratte da due ipotetici archivi: l'archivio degli atti e l'archivio dei fatti. Il primo è rappresentato da tutti quegli atti di cui la legge impone il deposito (e la cui consultazione e rilascio di copia integrale o parziale è garantita al pubblico ai sensi dell'art. 8, comma 8, lett. b), D.P.R. n. 580/1993).

Il secondo, l'archivio dei fatti, riguarda le ipotesi in cui vi sia un obbligo di dar notizia di alcuni accadimenti sul registro delle imprese (ad es. la nomina degli amministratori) ma non vi è, in realtà, un pari obbligo al deposito di un documento particolare da cui tali accadimenti derivino (ad es. il verbale di nomina). E questo anche se alcune camere di commercio richiedono comunque, talvolta, copia autentica dei verbali di assemblea. In tali ipotesi si ricorrerà alla modulistica fornita dalle camere di commercio idonea a rendere evidenti i fatti ed a consentire l'assolvimento dell'obbligo di pubblicità legale.

Preso atto di quanto sopra ci si aspetta una evoluzione del registro delle imprese in una duplice direzione. Innanzitutto, le camere di commercio dovranno adeguarsi sin da subito alle nuove forme di pubblicità previste nella riforma e ciò sia per quanto riguarda il risultato della consultazione - che dovrà essere caratterizzata da nuove voci -, sia relativamente alla modulistica attraverso la quale la Camera recepisce le informazioni - che dovrà essere altresì adeguata. Tale processo invero è già iniziato con la recente circolare del Ministero delle attività produttive del 31 ottobre 2003 (4) con la quale sono state approvate determinate specifiche tecniche relative alla modulistica del registro delle imprese.

In secondo luogo, l'impostazione delineata dalla riforma dovrebbe consentire di svincolarsi dalle rigide forme oggi previste dalla normativa per la consultazione del registro imprese. Attualmente, infatti, vi sono tre «atti tipici» che costituiscono il risultato di una consultazione sul registro delle imprese che abbia, seppure in modo diverso, valore legale: il certificato, la visura e l'elenco.

Il contenuto di tali atti è predeterminato, direttamente *ex lege* per quanto riguarda il certificato, ed indirettamente, nella prassi, per quanto riguarda i restanti due atti. Questa estrema rigidità spesso non consente di sfruttare in maniera esauriente le risorse informative presenti nella banca dati, impedendo una maggiore o più dettagliata informazione agli utenti. Tale impostazione con molta probabilità è anche il frutto dell'attuale rigidità strutturale del registro delle imprese, che viene assimilato ad un elenco di annotazioni (desunte dall'archivio degli atti) attraverso il quale fornire informazione al pubblico.

La nuova struttura del registro ed il suo inquadramento come strumento dinamico di composizione delle notizie estratte dai due archivi, si dovrebbe porre in una prospettiva per la quale tutte le informazioni contenute negli atti depositati presso le camere di commercio e tutti i fatti di cui si richiede la pubblicità - ottenuti tramite la modulistica -, possano essere singolarmente oggetto di pubblicità legale (anche in osservanza dei concetti di

completezza ed organicità della pubblicità contenuti nell'art. 8, comma 6, L. n. 580/1993).

Il documento estratto dal registro delle imprese, quindi, non dovrebbe più essere a contenuto vincolato, ma, invece, composto dinamicamente esclusivamente dalle informazioni che necessitano al singolo utente e che egli intende ottenere dal registro.

L'attuazione della pubblicità legale, pertanto, dovrebbe avvenire attraverso la navigazione tra le informazioni contenute nelle due banche dati «concettuali» (archivio atti e archivio fatti), all'interno delle quali le camere di commercio devono rimanere libere di organizzare le informazioni come ritengono opportuno, permettendo, d'altra parte, l'estrazione dei dati che dovrebbero avere, tutti, singolarmente, valore di pubblicità legale. Ciò significherebbe dare la possibilità di ottenere una pubblicità legale anche per informazioni che ad oggi non è previsto siano contenute, se non attraverso richiami che ne indicano l'esistenza, nei modelli di visura o di certificato disciplinati dall'attuale normativa, autorizzando altresì le camere di commercio a predisporre anche modalità di interrogazione e di fruizione delle informazioni camerali in forma «incrociata». In tal modo non si avrebbe più un certificato «standard» contenente informazioni predeterminate, bensì una serie di informazioni ritagliate *ad hoc* sulle esigenze del richiedente e «certificate» tutte singolarmente dalla camera di commercio. Tutto questo ci pare necessario anche nell'ottica ideale di un registro europeo delle imprese che vada nella direzione di un sistema informativo europeo unificato (5).

Da ultimo rileviamo l'importanza del ruolo delle agenzie di servizi amministrativi nel processo evolutivo appena descritto. Si pensi ad esempio agli studi legali di grosse dimensioni, che vedono la presenza di centinaia di avvocati e la gestione di una mole enorme di informazioni verso e dal registro imprese, come pure alle imprese multinazionali. Simili strutture necessitano di un servizio in *outsourcing* relativamente a tutta l'attività che già oggi le agenzie svolgono (6).

La condizione perché questo meccanismo funzioni, tuttavia, è che le agenzie si adeguino quanto prima al sistema che le camere di commercio struttureranno, nonché alla complessità di procedure e innovazioni che caratterizza la riforma del diritto societario.

#### Note:

(4) Per il testo integrale cfr. [http://www.attivitaproduttive.gov.it/pdf\\_upload/documenti/phpfSnlUE.pdf](http://www.attivitaproduttive.gov.it/pdf_upload/documenti/phpfSnlUE.pdf) (visitato l'ultima volta il 23 gennaio 2004).

(5) Cfr. sul tema Bocchini, *Il registro europeo delle imprese*, in *Year Books. Il registro europeo delle imprese - European Companies Registry*, diretto da Bocchini, 1, Padova, 2003, 1.

(6) Bisogna tuttavia rilevare che la già citata L. 24 dicembre 2003, n. 350, con l'inserimento del nuovo comma 2 *quater* dell'art. 31, L. n. 340/2000, dispone che «il deposito dei bilanci e degli altri documenti di cui all'art. 2435 può essere effettuato mediante trasmissione telematica o su supporto informatico degli stessi, da parte degli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, muniti della firma digitale e allo scopo incaricati dai legali rappresentanti della società», con ciò escludendo le agenzie di servizi dalla possibilità di svolgere tale attività.